

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.

Art. 13 Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad **un dodicesimo del minimo (2,5 %)**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito **nel termine di trenta giorni** dalla data della sua commissione

PER IL 2008:

ACCONTO ICI 16/06/08 = RAVVEDIMENTO ENTRO 16/07/2008

SALDO ICI 16/12/2008 = RAVVEDIMENTO ENTRO 15/01/2009

b) ad **un decimo del minimo (3%)**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione**, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

PER IL 2008:

RAVVEDIMENTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA PER PRESENTARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2008

c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni...[omissis].

2. **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza**, quando dovuti, **nonché al pagamento degli interessi legali (del 4% dall'01/01/2008)** con maturazione giorno per giorno.

INTERESSI DAL 1/1/2008: 0,01096 % PER OGNI GIORNO DI RITARDO